

Novità Fiscali 2018



Di seguito le principali novità fiscali che troveranno applicazione nell'anno 2018
in dipendenza delle novità legislative approvate nel corso del 2017

Indice

A. Imposte Dirette

1. Acconto imposta sulle assicurazioni
2. Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico
3. Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
4. Ampliamento dell'elenco dei beni ai fini dell'iper-ammortamento
5. Calcolo deducibilità interessi
6. Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato
7. Collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive
8. Deducibilità IRAP lavoratori stagionali
9. Deducibilità spese carburanti
10. Detrazione IRPEF figli a carico
11. Detrazione fiscale per spese su parti comuni condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica
12. Detrazione per sistemazione a verde
13. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
14. Differimento IRI
15. Disposizioni in materia di 5 per mille
16. Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di beni a fini di solidarietà sociale
17. Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES
18. Incremento soglie reddituali bonus 80 euro
19. Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività
20. Proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento
21. Redditi di capitale e dei redditi diversi
22. Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali
23. Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati
24. Riduzione aliquota ACE
25. Rivalutazione di terreni e partecipazioni
26. Affrancamento partecipazioni di controllo
27. Utili CFC

B. Imposte Indirette

28. Ammodernamento impianti di calcio
29. Attività di enoturismo
30. Aumento di talune percentuali di compensazione
31. Detraibilità spese carburanti
32. Detrazione canoni alloggi universitari
33. Esportazione di beni per finalità umanitarie
34. Fattura elettronica per il tax free shopping
35. Gruppo IVA (modifiche art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633/1972)
36. IVA su interventi di recupero del patrimonio edilizio
37. IVA sugli spettacoli teatrali
38. Modelli INTRASTAT
39. Novità fatturazione elettronica
40. Novità fatturazione elettronica carburanti
41. Novità fatturazione elettronica subappaltatori
42. Obblighi di conservazione dei documenti
43. Pay back nel settore farmaceutico
44. Regime sanzionatorio in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva
45. Regolarità della tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici
46. Restituzione dell'IVA non dovuta
47. Rimborsi IVA
48. Rimborsi IVA – Erogazione
49. Solidarietà passiva IVA
50. Sterilizzazione incremento aliquote IVA e accise per l'anno 2018 ed incremento per il 2019
51. Split payment
52. Trasmissione corrispettivi GDO
53. Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute art. 21 D.L. n. 78/2010

C. Altri Interventi

54. Atti pubblici informatici
55. Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero
56. Credito di imposta esercenti distributori di carburanti
57. Credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative
58. Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio
59. Credito di imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste
60. Credito d'imposta per spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
61. Credito di imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI
62. Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore
63. Differimento termini relativi ad adempimenti fiscali
64. Differimento termini relativi a certificazioni e dichiarazioni dei sostituti di imposta
65. Economia digitale
66. Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
67. Imposta di registro
68. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
69. Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti
70. Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile
71. Indici di affidabilità fiscale
72. Investimenti degli enti di previdenza e dei fondi pensione
73. Modalità di commisurazione della TARI
74. Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti
75. Nuove modalità sanzionatorie in materia di energie rinnovabili
76. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
77. Peer to peer lending
78. PIR e società immobiliari
79. Posticipo dei termini per gli adempimenti dei contribuenti
80. Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 dei tributi regionali e comunali
81. Reclamo e mediazione
82. Revisione delle categorie catastali portuali delle banchine e delle aree scoperte dei porti
83. Rottamazione ruoli
84. Semplificazioni amministrative contabili
85. Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini
86. Società sportive dilettantistiche
87. Sospensione deleghe di pagamento
88. Sport bonus
89. Stabile organizzazione
90. Tasso di interesse legale 2018
91. Tempi di prescrizione per le bollette delle utenze

A. Imposte Dirette



1. Acconto imposta sulle assicurazioni

L'acconto dell'imposta sulle assicurazioni è elevato dal 40% al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% per gli anni successivi. Il versamento dell'acconto da parte delle imprese assicurative è spostato da maggio a novembre.

Legge n. 205/2017, art. 1 co. 991-992; Legge n. 1216/1961, art. 9

2. Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

Viene reintrodotta la detraibilità al 19% (prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009) delle spese, fino ad un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si introducono, invece, per la prima volta le agevolazioni fiscali per i buoni per il Trasporto Pubblico Locale prevedendo che le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il TPL del dipendente e dei familiari a carico non concorrono a formare reddito di lavoro.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 28

3. Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Viene disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la detrazione è ridotta al 50% per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Un nuovo tipo di spesa agevolabile, con la detrazione del 65%, è prevista per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Infine, viene disposta la proroga per l'anno 2018 della detrazione fiscale nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in connessione a lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 3

4. Ampliamento dell'elenco dei beni ai fini dell'iper-ammortamento

Viene integrato l'allegato B alla Legge n. 232/2016 modificando l'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 32

5. Calcolo deducibilità interessi

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi sono esclusi dal risultato operativo lordo (ROL) i dividendi provenienti da società controllate estere.

Legge n. 205/2017, art. 1 co. 994-995

6. Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato

È prorogata di ulteriori due anni, ossia per il 2018 e il 2019, la riduzione dell'aliquota della “cedolare secca” al 10% per i contratti di locazione a canone concordato.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 16

7. Collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Si qualificano come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m) TUIR i compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. I compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR. Viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI siano iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 358-361

8. Deducibilità IRAP lavoratori stagionali

Per i lavoratori stagionali, alle stesse condizioni attualmente previste dall'art. 11 co. 4-octies del D.Lgs. 446/1997, si innalza la quota deducibile IRAP del costo dei suddetti lavoratori, che viene reso, per il solo anno 2018, integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70%.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 116

9. Deducibilità spese carburanti

Le spese per carburante per autotrazione con decorrenza 1° luglio 2018 saranno deducibili nella misura prevista dalla disciplina vigente se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe finanziaria.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 922-927

10. Detrazione IRPEF figli a carico

Viene modificato l'art. 12, co. 2 TUIR elevando da 2.841,51 a 4.000,00 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, per i soli figli di età non superiore a 24 anni. La disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Legge n. 205/2017, art. 1 co. 252-253

11. Detrazione fiscale per spese su parti comuni condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica

E' prevista una detrazione fiscale maggiorata in relazione a spese per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che siano congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 3

12. Detrazione per sistemazione a verde

È introdotta, limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36% dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 12-15

13. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

È disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50% (fino ad una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell'articolo 16-bis, co. 1 TUIR.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 3

14. Differimento IRI

E' differita al 1° gennaio 2018 l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), che sarà calcolata sugli utili trattenuti presso l'impresa, per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Inizialmente, l'applicazione dell'IRI era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI).

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 1063



15. Disposizioni in materia di 5 per mille

Vengono inseriti a decorrere dall'anno 2018 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2017) gli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

D.L. n. 148/2017, art. 17-ter

16. Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di beni a fini di solidarietà sociale

Viene prevista l'esclusione della presunzione di cessione per particolari tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita ad enti pubblici e privati, ampliando la disciplina già prevista dall'art. 16 della Legge n. 166/2016. Trattasi di eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione obbligatori per le farmacie, prodotti destinati all'igiene ed alla cura della persona, prodotti per l'igiene e pulizia della casa, integratori alimentari, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria e altri prodotti individuati con apposito decreto. Vengono precisate le particolari modalità da adottare per la cessione dei prodotti e gli adempimenti degli enti donatari, prevedendo, altresì, norme transitorie per la salvaguardia delle vigenti disposizioni in materia di riutilizzo di confezioni di medicinali.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 208

17. Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES

I commi 84-86 dell'art. 1 escludono le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è stata ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del 96% del loro ammontare, stessa percentuale di deducibilità viene prevista ai fini IRAP. Questa disposizione entra in vigore già nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ossia per i contribuenti solari, nel 2017.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 84-86

18. Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

Sono elevate le soglie reddituali per l'accesso al cd. Bonus 80 euro. Il limite massimo di reddito che consente l'attribuzione di un credito in misura fissa di 960 euro passa da 24.000 euro a 24.600 euro. Inoltre, il limite massimo di reddito che consente l'attribuzione di un credito in misura proporzionale passa da 26.000 euro a 26.600 euro.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 132

19. Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività

Viene introdotta una specifica disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, di premi di risultato di ammontare variabile. Le norme dispongono l'applicazione dell'aliquota del 26%, anziché sull'intero importo del prezzo di vendita, solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e l'importo delle somme oggetto della sostituzione con le azioni, anche in considerazione del fatto che l'importo delle azioni conferite nell'ambito della fattispecie in oggetto è escluso dall'imponibile IRPEF del dipendente.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 161

20. Proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento

Sono prorogate per l'anno 2018 le cd. misure di super-ammortamento (fissato per il 2018 al 130%) e di iper-ammortamento (fissato per il 2018 al 250%).

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 29-36

21. Redditi di capitale e dei redditi diversi

Viene uniformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa) relativo al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate. L'imposizione sostitutiva del 26% è quindi estesa anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate e simili. Le disposizioni relative ai redditi di capitale si applicano a quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, mentre quelli relativi ai redditi diversi si applicano a quelli realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.

Con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti (soggetti all'IRES) formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che sono deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 999-1006

22. Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali

Tra gli oneri detraibili al 19% dall'IRPEF sono inseriti i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 768-770

23. Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati

Viene modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori; in particolare, si consente ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 di applicare il regime più favorevole (di cui alla Legge n. 238/2010), rinviando l'opzione per il nuovo regime al 2017. Viene, inoltre, previsto che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato c.d. de minimis.

D.L. n. 148/2017, art. 8-bis

24. Riduzione aliquota ACE

Nel 2017 e anche nel 2018 l'Ace sarà calcolata includendo anche gli incrementi e i decrementi patrimoniali avvenuti nel 2011. Nella versione del **D.L. n. 50/2017** licenziata dalla Legge di conversione, non vi sono più le disposizioni che introducevano il plafond mobile dell'incremento del capitale proprio, ma semplicemente una riduzione dell'aliquota da applicare all'incremento del capitale proprio che passa dal 2,3% all' 1,6% per il 2017 ed all'1,5% per il 2018.

D.L. n. 50/2017, art. 7

25. Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Proroga della rivalutazione contabile dei terreni (agricoli ed edificabili) e partecipazioni in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2018. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018, se effettuato in un'unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al più tardi, entro il 30 giugno 2018. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata all'8%.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 997-998

26. Affrancamento partecipazioni di controllo

Ai fini del riallineamento e della rivalutazione opzionale, ai fini fiscali, del valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali viene specificato che per partecipazioni di controllo si intendono quelle detenute in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Le citate disposizioni si applicano alle partecipazioni di controllo il cui acquisto si sia perfezionato a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 205/2017 (pertanto le disposizioni si applicano alle partecipazioni acquistate a partire dal 2017), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo indicato.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 81-83

27. Utili CFC

Le disposizioni prevedono che non sono da considerare provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella c.d. white list (D.M. 21 novembre 2001). Le stesse disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, co. 4 TUIR.

In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Infine, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti per il 50% del loro ammontare, in quanto esclusi, a condizione che sia dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nello Stato o territorio di insediamento. A tale ultimo fine può essere presentato apposito interpello all'Agenzia delle entrate.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 1007-1009

B. Imposte Indirette

28. Ammodernamento impianti di calcio

Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino ad un massimo di 25.000 euro. Le modalità di attuazione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 352

29. Attività di enoturismo

Estensione all'attività di enoturismo della applicazione dei benefici previsti per le attività di agriturismo: determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%. Per l'IVA l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta dovuta in misura pari al 50% dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfetaria, si applica limitatamente ai soggetti che svolgono l'attività alla stessa stregua dei produttori agricoli. Con apposito decreto verranno disciplinate le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 502- 505



30. Aumento di talune percentuali di compensazione

Previsione dell'innalzamento (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%, nonché l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il decreto dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 506

31. Detraibilità spese carburanti

L'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, a decorrere dal 1° luglio 2018, è ammessa in detrazione se l'operazione è provata mediante pagamento con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo che sarà individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 923-927

32. Detrazione canoni alloggi universitari

È modificata la norma introdotta dai commi 8-bis e 8-quater dell'art. 20 del D.L. n. 148/2017 che estendeva la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente; tale detrazione si sarebbe dovuta applicare ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Per contro, viene ripristinata la previgente formulazione dell'art. 15, co. 1, lett. i-sexies) del TUIR, così che la detrazione, a regime (e non soltanto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 2018), spetta agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 23-24

33. Esportazione di beni per finalità umanitarie

L'art. 8, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 è integrato con l'inserimento della lettera b-bis, con la quale è reso sistematico il regime di non imponibilità, previsto dal comma 5 della Legge n. 125/2014, per le cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (art. 26, co. 2, Legge n. 125/2014), a condizione che i cessionari provvedano, direttamente o tramite terzi per loro conto, a trasportarli o spedirli fuori dell'UE, in attuazione di finalità umanitarie, entro 180 giorni dalla consegna. La prova dell'avvenuta esportazione dovrà essere fornita tramite la correlata documentazione doganale.

Legge n. 167/2017, art. 9

34. Fattura elettronica per il tax free shopping

È differita al 1° settembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di emissione in modalità elettronica delle fatture relative alle cessioni di beni di importo complessivo al lordo dell'IVA superiore a 154,94 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 1088

35. Gruppo IVA (modifiche art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633/1972)

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

- da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero: si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o sede situata all'estero: si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o sede situata nel territorio dello Stato: si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
- da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o sede situata nel territorio dello Stato: si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Nel caso di operazioni dietro corrispettivo, la base imponibile è determinata ex art. 13, co. 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 984-985

36. IVA su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene fornita una interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'individuazione dei "beni significativi" deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 19

37. IVA sugli spettacoli teatrali

A partire dal 1° gennaio 2018 l'aliquota ridotta al 10% è estesa ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, nonché le relative prestazioni, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano rese da intermediari.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 340



38. Modelli INTRASTAT

A partire dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018 non è più prevista la presentazione ai fini fiscali degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi generici ricevuti da soggetti stabiliti in altri Stati membri.

Per i soggetti obbligati alla presentazione mensile, continua ad operare la compilazione degli elenchi, ai soli fini statistici, qualora per almeno uno dei quattro trimestri precedenti abbiano realizzato un ammontare totale:

- di acquisti intracomunitari di beni pari o superiore a 200.000 euro ovvero
- di acquisti di servizi generici pari o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, la compilazione degli elenchi è invece facoltativa per i soggetti obbligati alla presentazione mensile che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, uguale o superiore a 100.000 euro.

Infine, per i servizi resi o ricevuti è ridotto di un carattere la compilazione del “Codice servizio” che passa da 6 a 5 caratteri per i servizi associati alle attività CPA.

Provvedimento n. 194409/2017 del Direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica

39. Novità fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 (co. 916) sarà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, quindi anche nei confronti dei privati consumatori i quali, in luogo dell'obbligo di dotarsi di una PEC, potranno ricevere le fatture elettroniche sui servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ed anche, in formato analogico, direttamente dal fornitore. Sempre dal 1° gennaio 2019 verrà, conseguentemente meno l'obbligo dell'adempimento di cui al novellato art. 21 del D.L. n. 78/2010 (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

Esteso il perimetro soggettivo a cui applicare la disciplina in esame, comprendendo tutte quelle poste in essere anche tra soggetti "stabiliti o identificati nel territorio dello Stato". In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. La sanzione è dovuta nella misura fissa da 250 a 2.000 euro quanto la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).

Le operazioni escluse dall'alveo della fatturazione elettronica, ossia quelle intercorse con soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati nel territorio dello Stato, per le quali non vi sia stata emessa una bolletta doganale, saranno oggetto di trasmissione telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Il co. 915 prevede per quest'ultimo adempimento una specifica sanzione in caso di omessa o errata trasmissione di tali operazioni transfrontaliere in ragione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 909 lett. a) – 915 – 916

40. Novità fatturazione elettronica carburanti

È introdotto a far data dal 1° luglio 2018 l'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, effettuati nei confronti di clienti che acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione (co. 921), destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. A far data sempre dal 1° luglio 2018 è anticipata (co. 917 lett. a) la fatturazione elettronica per le fatture emesse a soggetti passivi d'imposta, relative alle su menzionate cessioni di benzina o di gasolio, infatti il co. 920, novella in tal senso l'art. 22 co.3 del D.P.R. n. 633/1972.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 909 lett. b) – 917 lett. a) – 920 - 921

41. Novità fatturazione elettronica subappaltatori

A decorrere dal 1° luglio 2018 (pertanto in anticipo rispetto alla entrata in vigore delle disposizioni relative alla fatturazione elettronica prevista dai commi da 909 a 928) l'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica anche alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 917 lett. b)

42. Obblighi di conservazione dei documenti

Viene previsto che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 sono considerato assolti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti tempi e modalità di applicazione della disposizione.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 909 lett. a)

43. Pay back nel settore farmaceutico

Per consentire la possibilità del recupero dell'IVA a favore delle imprese farmaceutiche per il contenimento della spesa farmaceutica (c.d. pay back) è fornita una interpretazione autentica delle disposizioni dei co. 2 e 5 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Le disposizioni si applicano nei casi in cui le operazioni sono soggette alla scissione dei pagamenti. Sono, altresì, dettate norme di coordinamento e modalità di applicazione del sistema della detrazione.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 394-402

44. Regime sanzionatorio in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva

È stata introdotta una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Il cessionario o committente mantiene il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 935

45. Regolarità della tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici

Il co. 4-quater dell'art. 7 del D.L. n. 357/1994 qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

D.L. n. 148/2017, art. 19-octies

46. Restituzione dell'IVA non dovuta

Nel D.P.R. n. 633/1972 è introdotto un nuovo art. 30-ter, che consente al soggetto passivo interessato di presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta entro il termine decadenziale di due anni decorrenti dalla data di versamento della stessa ovvero se successivo dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria divenuto definitivo, il termine dei due anni decorre dalla data dell'avvenuta restituzione al cliente dell'importo da questi pagato a titolo di rivalsa. È, in ogni caso, esclusa la restituzione dell'imposta non dovuta, qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Legge n. 167/2017, art. 8

47. Rimborsi IVA

Ai soggetti passivi IVA, tenuti a prestare garanzia all'atto della richiesta di un rimborso IVA (art. 38-bis, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972) è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata:

alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta, nel caso di in caso di emissione tale avviso.

La nuova disposizione si applica:

- alle richieste di rimborso presentate con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e
- alle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

Legge n. 167/2017, art. 7

48. Rimborsi IVA – Erogazione

È prevista una riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA, annuali e trimestrali, in procedura semplificata mediante conto fiscale.

D.L. n. 50/2017, art. 1, co. 4-bis; Provvedimento n. 306408 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 29 dicembre 2017

49. Solidarietà passiva IVA

È esteso l’ambito di applicazione della solidarietà passiva per il pagamento dell’IVA di cui all’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1 del D.M. 22 dicembre 2005 al settore di combustibile per autotrazione.

D.L. n. 50/2017, art. 4-quinquies; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018

50. Sterilizzazione incremento aliquote IVA e accise per l’anno 2018 ed incremento per il 2019

Sono rinviati gli incrementi delle aliquote IVA, completando la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote già prevista dall’art. 5 del D.L. n. 148/2017. L’aliquota del 10% aumenterà di 1,50 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (11,50%) e di altri 1,50 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (13%); l’aliquota del 22% aumenterà di 2,20 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (24,20%), di altri 0,7 dal 1° gennaio 2020 (24,90%) e di un ulteriore 0,1 dal 1° gennaio 2021 (25%).

Per le accise è prevista l’eliminazione dell’aumento di 10 milioni di euro su benzina e gasolio per l’anno 2019 (cfr. art. 5 D.L. n. 148/2017), rimanendo invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

Legge n. 205/2017, art. 1 co. 2; D.L. n. 148/2017, art. 5

51. Split payment

Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 è previsto l'ampliamento soggettivo del perimetro di applicazione della scissione dei pagamenti. Lo split payment è esteso agli enti pubblici economici, alle fondazioni partecipate da PA e a tutte le società controllate dalla P.A.

D.M. 9 gennaio 2018; D.L. 148/2017, art. 3

52. Trasmissione corrispettivi GDO

Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 909 lett. f)

53. Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute art. 21 D.L. n. 78/2010

Sono previste alcune semplificazioni relative alla facoltà

di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

di trasmettere una comunicazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Le modalità di attuazione delle misure di semplificazione saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in corso di emanazione. Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole, la scadenza del 28 febbraio 2018 prevista per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 è postposta al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

Legge n. 172/2017, art. 1-ter; Comunicato Stampa – Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2018

C. Altri Interventi

54. Atti pubblici informatici

La norma vigente dispone che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli artt.230-bis (impresa familiare), da 2498 a 2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e 2556 (cessioni aziendali) del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dall'art. 2436, co.1 e 2556, co. 2, del codice civile.

La disposizione in commento si pone in continuità con quanto già disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) ove, in tema di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, si stabilisce che gli atti di cui all'art. 1350, n. 13), del codice civile (tra cui sono ricompresi appunto quelli relativi a trasformazione, fusione e scissione) redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 25



55. Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero

La norma in commento consente ai residenti in Italia (o ai loro eredi) che in passato erano residenti all'estero, iscritti all'AIRE o frontalieri, di regolarizzare le violazioni commesse in tema di monitoraggio fiscale e di mancata dichiarazione dei redditi per le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio esteri alla data del 6 dicembre 2017 (entrata in vigore della nuova norma), che derivino da redditi da lavoro dipendente e/o da redditi da lavoro autonomo prodotti nello Stato estero. La regolarizzazione è, altresì, estesa ai redditi prodotti dalle predette attività estere ed ai proventi derivanti dalla vendita degli immobili esteri detenuti nello Stato di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa.

La sanatoria prevede la presentazione di un'Istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 ed il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi (se spontaneo da effettuarsi entro il 30 settembre 2018 in unica soluzione o, in tre rate mensili, la prima entro il 30 settembre p.v.).

Le ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della norma saranno emanate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

D.L. n. 148/2017, art. 5-septies

56. Credito di imposta esercenti distributori di carburanti

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 924-925

57. Credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative

È istituito e regolamentato un credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative, nella misura del 30% dei costi sostenuti, negli anni 2018, 2019 e 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità da stabilirsi con decreto. Il beneficio ha quali destinatari le imprese o i soggetti, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità che saranno stabilite con decreto attuativo.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 57-60

58. Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio

È istituito, a decorrere dall'anno 2018, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio (codice ATECO 47.61 o 47.79.1). Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e di eventuali spese di locazione ed è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 319-321

59. Credito di imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste

È introdotto e disciplinato un credito di imposta in favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il beneficio è attribuito fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario e opera entro il limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Il modello F24 per usufruire della compensazione, è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate (FiscOnline – Entratel). Le modalità di applicazione del presente credito di imposta saranno definite con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 205/2017.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 96-99

60. Credito d'imposta per spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

E' introdotto, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al solo costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, di cui al comma 48 della Legge di bilancio in analisi ne viene data una elencazione esemplificativa ed all'allegato A della medesima Legge vengono elencati gli ambiti di applicazione. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Ai fini dell'ammissibilità del credito di imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 205/2017 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno stabilite le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta per l'effettuazione dei controlli e le cause di decadenza dal beneficio.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 46-56

61. Credito di imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI

È concesso un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, iniziata successivamente al 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in essa matura ed è pari al 50% dei costi sostenuti. L'agevolazione non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES/IRAP; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 89-92

62. Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore

I riferimenti alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale nella normativa che prevede la deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità in denaro (D.L. n. 35/2005 c.d. "Più dai, meno versi") sono soppressi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2018 non sarà più consentita la deducibilità dal reddito per le summenzionate erogazioni, in base alla normativa antecedente al codice del terzo settore.

Il Codice del Terzo settore (art. 82, D.Lgs. n. 117/2017) prevede disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti non profit con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle norme tributarie previgenti la riforma.

E', infatti, introdotta dal Codice una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Spetta una detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in danaro o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. Essa è incrementata al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato. Analogamente, si prevede una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società, senza soglie massime.

Con i commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge di bilancio, infine, sono state introdotte alcune disposizioni di coordinamento.

D.L. n. 148/2017, art. 5-ter; D.Lgs. n. 117/2017; Legge n. 205/2017, art. 1, co. 209-213

63. Differimento termini relativi ad adempimenti fiscali

L'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo spesometro) di cui all'art. 21 D.L. n. 78/2010 previsto per il 16 settembre è fissato al 30 settembre; mentre l'invio delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'Irap previsto per il 30 settembre è fissato al 31 ottobre di ogni anno.

D.L. n.50/2017, art. 9-bis; Legge n. 205/2017, art. 1 co. 932-933

64. Differimento termini relativi a certificazioni e dichiarazioni dei sostituti di imposta

Il termine entro il quale i sostituti di imposta presentano e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche (Modello 770) è differito dal 31 luglio al 31 ottobre di ogni anno; inoltre viene previsto che l'invio delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, ossia 31 ottobre.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 933

65. Economia digitale

Viene introdotta la tassazione dell'economia digitale (c.d. «Web Tax») che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successive a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da emanare entro il 30 aprile 2018) che stabilisce le modalità di attuazione del sistema.

Per economia digitale deve intendersi quella relativa a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici che abbiano natura di prestazione essenzialmente automatizzata, con un intervento umano minimo, che non possono essere realizzate in assenza della tecnologia di informazione.

La tassazione riguarda le suddette prestazioni rese nei confronti dei soggetti residenti o di stabili organizzazioni in Italia (con esclusione dei soggetti in regime forfetario o che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità). L'aliquota applicabile è stabilita nella misura del 3% del valore della singola transazione (al netto dell'IVA), indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione, e si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare transazioni per un numero complessivo superiore a 3.000 unità.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 1011-1019



66. Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Viene definito ed istituito un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Il caregiver familiare viene definito come la persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti: i) coniuge; ii) una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della Legge n. 76/2016; iii) familiare o affine entro il secondo grado; iv) anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall'art. 3, co. 3 della Legge n. 104/1992, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative: - sia non autosufficiente – sia riconosciuto invalido; v) sia titolare di indennità di accompagnamento.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 254-256

67. Imposta di registro

Dal 1° gennaio 2018 viene modificata la norma sull'interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene di fatto esclusa ogni riqualificazione operata dall' Agenzia delle entrate sul presupposto dell'interpretazione sequenziale degli atti e viene fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 87

68. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo

A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione), pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale (1%) riferita all'anno precedente. L'estensione al secondo semestre 2017 riguarda, tuttavia, solo gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche "on line", e non anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

D. L. n. 50/2017, art. 57-bis, co. 1; D. L. n. 148/2017, art. 4

69. Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 909, lett. c)

70. Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

È introdotta una riduzione pari al 50% contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati, che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti che alla data di prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi con massimale annuo pari a 3.000 euro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, il limite di età per la prima assunzione incentivata è fissato a trentacinque anni. L'esonero dai contributi, sempre però nel limite annuo di 3.000 euro, è totale per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, i) di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste dalle varie disposizioni; ii) di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 100-108

71. Indici di affidabilità fiscale

L'applicazione della disciplina degli indici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 è differita a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. La proroga è disposta al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e per superare le disparità di trattamento che si sarebbero venute a creare nell'anno 2017 tra contribuenti che avrebbero potuto fruire del regime premiale dei nuovi ISA e coloro che sarebbero rimasti soggetti all'accertamento in base agli studi di settore.

D.L. n. 50/2017, art. 9-bis; Legge n. 205/2017, art. 1, co. 931

72. Investimenti degli enti di previdenza e dei fondi pensione

Viene integrato l'art. 1 co. 89 della Legge di bilancio per il 2017, autorizzando gli enti di previdenza e i fondi pensione obbligatori (per esempio Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti) ad investire, nell'ambito dei PIR, somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme peer to peer lending, intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 73

73. Modalità di commisurazione della TARI

È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 38

74. Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la modifica all'art. 2751-bis del codice civile è stato stabilito che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per l'IVA.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 474

75. Nuove modalità sanzionatorie in materia di energie rinnovabili

In base alla normativa attuale se nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggetti da questo preposti, siano riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni prevista. Il comma in esame, integra la sopra esposta disciplina prevedendo che il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80% in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 960

76. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Dal 1° marzo 2018, riduzione del limite (da diecimila a cinquemila euro) oltre il quale la PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono verificare se il beneficiario è in regola con i pagamenti di cartelle notificate dall'agente della riscossione, prima di effettuare i pagamenti.

Legge n. 205/2017, art. 1 co. 986-989; D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis

77. Peer to peer lending

Viene modificato l'art. 44, co. 1 TUIR inserendo la nuova lett. d-bis) in tema di tassazione dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di peer to peer lending. Nello specifico si riconducono nell'alveo dei redditi di capitale gli interessi ed i capital gain derivanti da investimenti in prestiti erogati tramite piattaforme fintech, con la conseguente applicazione della medesima tassazione oggi riconosciuta ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari, cioè con l'applicazione dell'aliquota del 26% in luogo dell'aliquota marginale applicata ai redditi personali.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 43-45

78. PIR e società immobiliari

Il comma in questione modifica la disciplina dei PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare. È inoltre abrogata la presunzione assoluta di impresa immobiliare per l'impresa con patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività d'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 80

79. Posticipo dei termini per gli adempimenti dei contribuenti

La posticipazione dei termini per l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi, relativi a tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuato mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato d'intesa con la Ragioneria dello Stato (in luogo di una norma di legge o di un decreto ministeriale o governativo) in presenza di particolari circostanze.

D.L. n. 148/2017, art. 19-octies

80. Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 dei tributi regionali e comunali

Viene prevista la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Si consente ai comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 37

81. Reclamo e mediazione

Per gli atti impugnabili soggetti alla disciplina in parola (restano ad es. esclusi dalla mediazione/reclamo quelli di valore indeterminabile come il diniego all'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, o quelli relativi a tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell'UE quali dazi e diritti doganali) che saranno notificati dal 1° gennaio 2018, il D.L. n. 50/2017 ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria. Il valore della lite al di sotto del quale è necessario ricorrere all'istituto in parola è stato fissato in 50.000 Euro (in luogo dei precedenti 20.000 Euro).

D.L. n. 50/2017, art. 10

82. Revisione delle categorie catastali portuali delle banchine e delle aree scoperte dei porti

Viene disposta la revisione delle categorie catastali portuali delle banchine e delle aree scoperte dei porti e le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali, di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni ed ai servizi portuali: i predetti immobili saranno da censire in catasto nella categoria E/1, con conseguente esenzione da IMU.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. da 578 a 582

83. Rottamazione ruoli

Per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (fatta eccezione per quelli riferiti a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell'Unione Europea quali dazi e diritti doganali, IVA all'importazione, entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali) sono previste nuove modalità di adesione:

- sia per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- sia per quelli affidati dal 2000 al 2016 già definibili ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 193/2016, ma riferiti (i) ai debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016 e (ii) ai debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza in momenti antecedenti a ottobre 2016.

D.L. n. 148/2017, art. 1

84. Semplificazioni amministrative contabili

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti. Per i soggetti che si avvarranno di tali elementi viene meno l'obbligo di tenuta dei registri fiscali. Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ad emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 909 lett. d)

85. Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini

È disposto un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. Investimenti “Industria 4.0”; a questi ultimi è riservata una quota pari al 30% del finanziamento complessivo della misura in oggetto.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 40-42

86. Società sportive dilettantistiche

Viene disposto che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Viene disposto, inoltre, che lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro abbia alcuni elementi prestabiliti. Per tali società viene riconosciuta l'agevolazione dell'imposta IRES ridotta alla metà, nei limiti degli aiuti de minimis.

Viene disposta l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sui servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 353-357

87. Sospensione deleghe di pagamento

Possibilità per l'Agenzia delle entrate di sospendere (fino a 30 giorni), in presenza di profili di rischio, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (F24) delle imposte per le quali viene utilizzata la compensazione.

La delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione:

- se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, e
- in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa delega di pagamento.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le specifiche modalità di attuazione della sospensione.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 990

88. Sport bonus

È istituito e regolato un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Le disposizioni applicative necessarie saranno individuate con D.P.C.M. da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 205/2017.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 363-366

89. Stabile organizzazione

Il comma ridefinisce il concetto di stabile organizzazione per renderlo più aderente alla realtà ed anche per adeguarla all'introduzione della tassazione dell'economia digitale. Comprende, in particolare, anche il caso di una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 1010



90. Tasso di interesse legale 2018

Il tasso di interesse legale è aumentato dal 1° gennaio 2018 allo 0,3% annuo.

Decreto del 13 dicembre 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze

91. Tempi di prescrizione per le bollette delle utenze

Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive nel termine di due anni. L'autorità preposta (AEEGSI) dovrà entro 60 giorni dalla data in vigore della Legge n. 205/2017 definire le misure necessarie per l'implementazione delle previsioni di cui sopra. All'AEEGSI è demandata la determinazione delle forme con cui i distributori debbano garantire l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettuati, definendo misure atte ad incentivare l'autolettura.

Legge n. 205/2017, art. 1, co. 4-10